

Deliberazione n.191 del 8.5.2003

pubblicata dal 13.5 al 28.5.2003

Oggetto: Giudizio n.18308/02 R.G. Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta - Comune c/ Carlucci Michele – Azione civile per rilascio locali di custodia dell’Edificio Scolastico “S. Giovanni Bosco”, detenuti sine titulo – Ipotesi transattiva.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con propria delibera n.2144 del 03.11.1997, la G.C. – determinandosi in merito alla regolarizzazione degli immobili di proprietà comunale occupati irregolarmente, fra cui veniva annoverata ed inserita quella relativa all’occupazione sine titulo dei locali di custodia della Scuola Elementare “S. Giovanni Bosco” – 3° Circolo Didattico – da parte del Sig. Carlucci Michele ex custode, benché collocato a riposo dal marzo 1982 ed invitato a rilasciare l’immobile – stabiliva di consentire al Sig. Carlucci Michele di continuare ad occupare i locali di custodia ut supra per un periodo di anni uno dalla data di notifica della delibera, al solo fine di consentire allo stesso di reperire altro alloggio, e di prendere atto della disponibilità della parte a corrispondere il canone di locazione, stabilito dall’Ufficio Casa, tenendo conto dei consumi di acqua, fogna, enel, ecc.;
- Con nota sindacale prot. n.392 del 07.01.2002 l’Ufficio Legale veniva invitato a predisporre formale diffida nei confronti del Sig. Carlucci per il pagamento delle somme dovute giusta decisione di Giunta del 22.11.2001 per il tempo previsto dalla delibera di G.C. n.2144/97 e ad attivare la procedura di rilascio dell’immobile, previo provvedimento formale della G.C., considerata la mancanza di atti consequenziali di cui alla stessa delibera n.2144;
- Il Sig. Carlucci ha provveduto poi a versare le somme richiestegli con nota del 09 gennaio 2002 per complessive £.8.359.800= (€ 4.317,48), come comunicato dal Capo Settore Finanze, Dr. Giuseppe Paparella con nota del 30.05.2002;
- La G.C., stante la persistente inadempienza del Carlucci per il rilascio dell’immobile, con delibera n.320 del 20.06.2002, esecutiva per legge, affidava l’incarico all’Avv. Riccardo Buzzerio per esperire azione civile nei suoi confronti per la reintegra nel possesso dei locali dell’Edificio Scolastico “S. Giovanni Bosco” – 3° Circolo Didattico - detenuti sine titulo;
- L’avv. Buzzerio, con missiva prot. n.17336 del 14 aprile 2003, ha trasmesso la proposta di transazione, con la quale gli Avv.ti Giuseppe Scardino e Pierluigi Marzocca, in nome e per conto del Carlucci, hanno formulato, in sostituzione di precedente proposta, nuova ipotesi di bonario componimento, così articolata: “Il nostro assistito, pur ribadendo le proprie ragioni, al sol fine di evitare l’alea del giudizio sarebbe disponibile a transigere la predetta controversia alle seguenti condizioni:
- 1) il Carlucci, previa autorizzazione del Comune di Molfetta a continuare ad abitare l’immobile sito in Molfetta alla Via M. d’Azeglio, all’interno del complesso scolastico “San. G. Bosco”, si impegna a rilasciare il predetto alloggio entro e non oltre il 31.01.2005, ossia anticipatamente rispetto alla scadenza naturale dell’accertando contratto di locazione verbale dedotto dal Carlucci in giudizio, prevista per il 1/01/2006;
- 2) il Carlucci, stante il precedente versamento dei canoni di locazione richiesti dal Comune di Molfetta per il periodo gennaio 1998-dicembre 2001, si impegna, di contro a corrispondere regolarmente i canoni di locazione mensili secondo la misura che vorrà stabilire il Comune di Molfetta.
- Si precisa, altresì, che la suindicata data di rilascio consentirebbe al Carlucci di disporre di un periodo di tempo sufficiente a reperire un altro immobile, considerato che lo stesso è immobilizzato a letto a causa delle gravissime condizioni di salute in cui versa attualmente.”;
- L’Avv. Buzzerio, nel commentare la indicata proposta, si è rapportato al parere espresso con la precedente nota prot. n.46164 del 22.11.2002, con la quale sottolineava: “Al riguardo, devesi solo precisare che **nella peggiore delle ipotesi** il Giudice adito potrebbe ravvisare, nella fattispecie che ci occupa, l’esistenza di un contratto di locazione tra le parti regolato dalla L. 392/78 e, per l’effetto, concedere la prosecuzione del rapporto locatizio fino alla sua prossima

scadenza, previo pagamento in favore del Comune degli arretrati di equo canone ad oggi non corrisposti.

- Devesi escludere recisamente, inoltre, il pericolo che la decisione della causa possa investire problematiche in ordine all'accertamento della proprietà dell'immobile detenuto dal Carlucci, e, pertanto, ritengo che il Comune possa, anche sulla scorta delle suddette precisazioni, liberamente decidere se accogliere o meno l'istanza formulata dal Carlucci con la nota in allegato.”;
- Ritenuto, al fine di evitare l'alea del giudizio, di approvare la soluzione bonaria della controversia instaurata dal Comune di Molfetta nei confronti del Sig. Carlucci Michele, a condizione che la consegna dell'immobile di cui trattasi avvenga entro e non oltre il 31.12.2003, previo pagamento dei canoni dovuti all'Ente dal gennaio 2002 al dicembre 2003, con mandato al legale del Comune di attivare sin d'ora la procedura esecutiva in caso di mancato rispetto delle condizioni;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Economico finanziario per la regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di approvare la soluzione bonaria della controversia instaurata dal Comune di Molfetta nei confronti del Sig. Carlucci Michele dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, nei termini dallo stesso indicati, a condizione che la consegna dell'immobile di cui trattasi avvenga entro e non oltre il 31.12.2003, previo pagamento dei canoni dovuti all'Ente dal gennaio 2002 al dicembre 2003, con mandato al legale del Comune di attivare sin d'ora la procedura esecutiva in caso di mancato rispetto delle condizioni.
- 2) Di compulsare l'Avv. Riccardo Buzzerio per la definizione con la controparte della suddetta soluzione.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di demandare al Sindaco la sottoscrizione della stipulanda transazione.
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 6) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.